



COMUNE DI BREME

Provincia di Pavia

Via Abazia S. Pietro 17 - 27020 BREME PV
Cod. Fisc. - Part. I.V.A.: 00473260180
Internet: www.comunebreme.it

Tel. 0384 77001 - Fax 0384 77041
e-mail sindaco@comunebreme.it
e-mail anagrafe@comunebreme.it

N. 11	Deliberazione della Giunta Comunale	Originale ☐
26-03-2024		Copia ☒

Oggetto: TQRIF ARERA - Approvazione della Carta della qualità del servizio unitaria di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Breme - Indicazioni a carico dell'Ente Territorialmente Competente.

=====

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CESARINA GUAZZORA	Sindaco	Presente
CARLO GIUSEPPE BOCCA SPAGNOLO	Vice Sindaco	Presente
FRANCESCA RE	Assessore	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE.

Il Sindaco CESARINA GUAZZORA, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

RILEVATO che l'Allegato A alla Deliberazione 15/2022/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce:

- Ente territorialmente competente: è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- Gestore: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- Servizio integrato di gestione: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, il Comune di Breme riveste la duplice funzione di soggetto gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti, deputato alla redazione della Carta della Qualità del Servizio per le attività di propria competenza, e di Ente Territorialmente Competente individuato da ARERA quale soggetto deputato all'approvazione di una Carta della Qualità del servizio unitaria che comprenda i contenuti predisposti da ciascun gestore dell'ambito tariffario;

RITENUTO, in analogia con quanto avviene nell'ambito del percorso di definizione del Piano finanziario TARI, di affidare alla scrivente Giunta Comunale il ruolo di Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che in ottemperanza alla funzione richiamata al punto precedente, lo scrivente organo ha provveduto all'individuazione dello schema regolatorio di cui all'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

OSSERVATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2022 è stato previsto che la gestione del Servizio Rifiuti nel periodo regolatorio 2023-2025 per il Comune di Breme sia ricompresa nel livello qualitativo minimo “Schema I”;

CONSIDERATO che tra gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema regolatorio I a cui i gestori del servizio dovranno adeguarsi a far data dal 1° gennaio 2023 rientra anche quello di adozione e pubblicazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2023 e precisamente a far data dal 01.05.2023 si è verificato un avvicendamento gestionale e lo scrivente Ente Territorialmente Competente ha ritenuto pertanto di provvedere alla redazione della Carta della Qualità Unitaria soltanto una volta ottenute dal

Gestore della Raccolta e Trasporto dei Rifiuti subentrante tutte le necessarie informazioni, giunte nelle scorse settimane;

OSSERVATO che il citato articolo 5 dispone quanto segue:

“5.1 L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

5.2 La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente”;

RECEPITE:

- la Carta dei Servizi predisposta dalla Società, Teknoservice s.r.l. gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti;
- la Carta dei Servizi predisposta dall’Area Finanziaria, in qualità di soggetto gestore della tariffa e rapporto con gli utenti, adottata con Determina n. 22 del 22.12.2022;

VISTO che spetta allo scrivente organo la funzione di approvazione di una Carta della qualità del servizio unitaria che comprenderà dunque quanto richiamato al punto precedente, ferma restando la responsabilità relativa ai contenuti esplicitati nelle due Carte della qualità parziali di cui ai punti precedenti;

VISTI:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- il Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la “Carta della qualità del servizio rifiuti” redatta da ciascun gestore del servizio integrato risulta conforme alle disposizioni sopra richiamate, meglio specificate all’interno della Carta unitaria allegata alla presente, e comprende altresì tutti gli elementi previsti dal TQRIF, fermo restando che lo scrivente ETC ha provveduto, come previsto dall’Autorità, all’integrazione in un unico testo coordinato dei contenuti dei singoli gestori e che rimane in capo ad ARERA l’eventuale segnalazione di elementi che non sono ritenuti perfettamente aderenti alle disposizioni dalla stessa emanate;

CONSIDERATO che lo scrivente ETC è chiamato altresì ad esprimersi in merito ad eventuali deroghe individuate dall’Autorità nel testo dell’Allegato alla Deliberazione 15/2022 (TQRIF) inerenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani posizionata nello Schema I, in particolar modo relative a quanto previsto nei seguenti articoli:

2.3 Laddove l’attività di ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidata ad un operatore diverso dal gestore della raccolta e trasporto, l’Ente territorialmente competente individua il gestore obbligato agli adempimenti previsti dalla regolazione in materia.

2.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l’Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente

TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

29.3 L'Ente territorialmente competente, sulla base di quanto già previsto dal Contratto di servizio, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo [rifiuti ingombranti] anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione.

29.4 In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l'Ente territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:

a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2;

b) un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.

49.3 L'Ente territorialmente competente, in relazione ai servizi oggetto del Contratto di servizio, può escludere dal servizio di pronto intervento del gestore alcune delle casistiche di cui al precedente comma 49.2, ovvero può individuare per ciascuna di tali casistiche il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE richiesti ed espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge.

Delibera

1. Di approvare, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del TQRIF, la Carta della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti unitaria per il Comune di Breme per il periodo regolatorio 2023 – 2025, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che, in considerazione della disponibilità per gli utenti del servizio del Comune di Breme del Centro di raccolta ubicato nel Comune di Valle Lomellina e dell'ECOMOBILE, la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici di grandi dimensioni (frigoriferi, lavatrici, ecc.) possa avvenire, in deroga a quanto previsto dai commi 29.1 e 29.2 del TQRIF, gratuitamente solo due volte all'anno, e a pagamento per le eventuali ulteriori richieste (la frequenza delle richieste è mensile, in particolar modo ogni terzo lunedì del mese).
3. Di confermare che per l'annualità 2023 e anni successivi l'attività di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti elettrici ed elettronici di grandi dimensioni (frigoriferi, lavatrici, ecc.) sia affidata a Teknoservice s.r.l.
4. Di individuare come soggetto preposto alla ricezione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi al servizio di raccolta rifiuti il Gestore della Tariffa e Rapporto con gli utenti (individuato nell'Area Finanziaria di questo Comune) che provvederà alla trasmissione degli stessi al soggetto gestore competente.

5. Di confermare che il Gestore della Tariffa e Rapporto con gli utenti (individuato nell'Area Finanziaria di questo Comune) provvederà all'invio ai contribuenti di n. 2 avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti contenenti i modelli di pagamento in ottemperanza alle scadenze fissate dal Consiglio Comunale relative all'annualità di riferimento.
6. Di escludere il Soggetto Gestore della Raccolta dei rifiuti dalla gestione delle richieste di pronto intervento in merito alla rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo, per le quali il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo è individuato nelle Forze dell'Ordine, in particolar modo nella Polizia Locale.
7. Di trasmettere l'allegato alla presente deliberazione a ciascun gestore dell'ambito tariffario per la pubblicazione sui rispettivi siti web ai sensi dell'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO si esprime parere Favorevole

Data, 26-03-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to GRAZIOLI SARA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO si esprime parere Favorevole

Data, 26-03-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to GRAZIOLI SARA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to CESARINA GUAZZORA	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune il giorno 12-04-2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Breme lì 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all'originale, qui depositato.
Fatto in carta libera per uso amministrativo

Breme lì 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che:

- ☐ la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio informatico del Comune senza riportare nei primi dieci giorni denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del terzo comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.
- ☒ la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Breme lì 26-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE